

# ***COMUNE DI GRUMO NEVANO***

*Città Metropolitana di Napoli*

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI LEGALI**

**PER LA DIFESA E LA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO DEL COMUNE.**

**ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI DI FIDUCIA DEL COMUNE**

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. del \_\_/\_\_/\_\_\_\_\_

## Art. 1

### Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina - nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza - le modalità ed i criteri per il conferimento degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente ad avvocati esterni ai quali il Comune deve ricorrere, non disponendo di un'Avvocatura interna, per resistere o promuovere liti per la tutela dei propri diritti, ragioni e interessi; disciplina, altresì, le principali condizioni giuridiche ed economiche dell'incarico di patrocinio legale.

Per incarichi di patrocinio legale, dunque, si intendono gli incarichi di assistenza, difesa, rappresentanza in giudizio e conciliazione, conferiti in occasione di ogni singola controversia innanzi a tutte le Autorità Giurisdizionali e in tutti i possibili gradi di giudizio successivi, anche esecutivi e di ottemperanza e, così come specificato dall'art. 17 del D. Lgs 50/2016, incarichi di arbitrato e di conciliazione, consulenza legale, altri servizi legali che sono connessi, anche occasionalmente, all'esercizio dei pubblici poteri.

I professionisti ai quali rivolgersi per la tutela e la difesa degli interessi del Comune devono essere di dimostrata competenza ed esperienza professionale nelle materie oggetto di giudizio.

Pertanto, per l'affidamento di incarichi professionali esterni per la rappresentanza e difesa degli interessi del Comune di Grumo Nevano, nonché per l'affidamento di incarichi di assistenza e consulenza stragiudiziale del Comune è istituito un elenco di professionisti avvocati.

L'inserimento nel suddetto elenco è finalizzato, a seguito di procedura ispirata a principi di trasparenza e di imparzialità, all'individuazione di soggetti qualificati, ai quali affidare specifici incarichi professionali secondo il principio della rotazione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità.

L'elenco potrà essere utilizzato, altresì, nei casi di affidamento di incarichi di difesa in favore di dipendenti dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso, la scelta del professionista, tra gli iscritti nell'elenco, impregiudicata la valutazione sulla sussistenza di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, costituisce anche espressione del "comune gradimento" ai sensi dell'art. 28 del CCNL del 14/09/2000 e dell' art. 67 del D.P.R. 268/1987.

## Art. 2

### Procedimento per la formazione dell'Elenco

L'elenco è articolato nei sottoindicati cinque settori, distinti per tipologia di contenzioso:

**CONTENZIOSO AMMINISTRATIVO** - assistenza e patrocinio presso le magistrature amministrative: T.A.R., Consiglio di Stato, Tribunale regionale e superiore delle acque pubbliche;

**CONTENZIOSO CIVILE**- assistenza e patrocinio presso le magistrature civili: Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione Civile;

**CONTENZIOSO TRIBUTARIO** – assistenza e patrocinio presso le Commissioni Tributarie provinciali e regionali, Corte di Cassazione;

**CONTENZIOSO PENALE** - assistenza e patrocinio presso le magistrature penali: Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione Penale;

**CONTENZIOSO LAVORISTICO** - assistenza e patrocinio presso: Giudice di pace, Tribunale, Corte di Appello e Cassazione Civile.

Nel suddetto elenco possono essere inseriti i professionisti avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti:

iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati:

A) possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

B) godimento dei diritti civili e politici;

C) capacità a contrarre con la P.A.;

D) insussistenza di cause di inconfiribilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 in

materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

E) assenza di contenziosi pendenti contro il Comune di Grumo Nevano;

F) assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

G) possesso della polizza professionale – ex D.M. 22.09.2016 - .

**Domanda d'iscrizione:** L'iscrizione nell'elenco ha luogo su domanda del professionista interessato.

L'istanza può essere prodotta per l'iscrizione in uno o più settori dell'elenco da formare.

La domanda di iscrizione, debitamente sottoscritta dal professionista, dovrà essere corredata dalla seguente documentazione:

a) autocertificazione, con le modalità di cui al D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine ai seguenti stati :

- iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati presso il foro di competenza, con indicazione della data di prima iscrizione e successive variazioni;

- eventuale abilitazione al patrocinio avanti le Giurisdizioni Superiori, ove in possesso, e relativa data;

- assenza di cause ostative a norma di legge a contrarre con la Pubblica Amministrazione;

- possesso della cittadinanza italiana, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti;

- godimento dei diritti civili e politici;

- insussistenza di cause di inconferibilità e/o incompatibilità ai sensi del D. Lgs. 39/2013 in materia di incarichi presso le pubbliche amministrazioni;

- assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;

b) curriculum vitae e professionale comprovante il possesso dell'esperienza e/o specializzazione;

c) dichiarazione di impegno a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa, né altri incarichi di consulenza da parte terzi, pubblici o privati, contro il Comune di Grumo Nevano o in conflitto con gli interessi dello stesso Comune per tutta la durata del rapporto instaurato;

d) dichiarazione di accettazione di tutte le disposizioni contenute nel presente regolamento e l'impegno a comunicare con tempestività il sopraggiungere di nuove situazioni ostative al mantenimento dell'iscrizione nell'elenco del Comune;

e) copia della polizza assicurativa per la copertura dei rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

**Con la presentazione della domanda di inserimento nella short list, il legale si obbliga automaticamente, nel caso di conferimento di incarico da parte di dipendenti dell'ente in servizio ovvero di amministratori in carica sottoposti a procedimenti civili o penali inerenti le proprie funzioni o la carica ricoperta, ad applicare gli stessi gli onorari previsti dal presente regolamento.**

Il Responsabile del Settore Affari Generali, con riferimento alle suddette dichiarazioni, si riserva sia la facoltà di richiedere la comprova dei requisiti e titoli ed esperienze maturate dichiarati nella domanda, mediante produzione di adeguata documentazione, sia di procedere alle verifiche a campione, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000. Qualora dal controllo dovesse emergere la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante verrà non incluso e/o escluso dall'elenco, fermo restando quanto prescritto dall'art. 76 della predetta normativa in merito alle dichiarazioni mendaci.

**Formazione e approvazione:** l'elenco è diviso per settore di specializzazione (tipologia di contenzioso), ed i legali vi sono iscritti in base alla scelta effettuata.

L'inserimento nel suddetto elenco non costituisce vincolo esclusivo per l'Ente, né comporta giudizio di idoneità professionale e/o formazione di graduatoria di merito e, pertanto, verrà formato in ordine di presentazione della domanda al protocollo, ovvero di arrivo all'indirizzo pec dell'ente. Tale operazione è effettuata dal Responsabile della gestione degli affari legali e contenzioso. Nel caso di domande incomplete o dubbi sulle dichiarazioni rese, l'Ufficio si riserva la facoltà di chiedere integrazioni, che dovranno essere prodotte, entro e non oltre gg. 7 dalla richiesta.

L'iscrizione nell'elenco o il suo motivato diniego, sono disposti dal Responsabile del Settore competente.

L'elenco formato è aperto e viene pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente, senza effettuare specifiche comunicazioni agli istanti. Lo stesso viene via via integrato, a presentazione di regolare domanda formulata da un legale, che risulterà in possesso di tutti i requisiti di iscrizione.

Coloro che non avranno più interesse all'iscrizione dovranno chiedere espressamente la cancellazione del proprio nominativo.

**Cancellazione** dei professionisti o degli studi associati: è disposta, con apposito provvedimento, dal Responsabile del Settore Affari Generali, nei casi in cui gli iscritti:

- abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato a un incarico;
- non abbiano comunicato eventuali incompatibilità o conflitto di interessi;
- abbiano instaurato, in proprio e/o su incarico di terzi, cause contro l'Ente;
- siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

La cancellazione comporta, previa audizione dell'interessato, la revoca di tutti gli incarichi affidati. Il professionista cancellato può chiedere di essere nuovamente inserito decorso almeno un anno dal provvedimento di cancellazione.

### Art. 3

#### Tutela della privacy

A sensi del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., i dati personali comunicati saranno oggetto di gestione cartacea e informatizzata e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità inerenti la procedura di formazione dell'elenco distinto in Sezioni e gli eventuali procedimenti di affidamento dell'incarico. Il titolare del trattamento dei dati sarà il Responsabile del Settore Affari Generali, quale responsabile del procedimento.

### Art. 4

#### Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco nella prima fase di formazione, il Comune attua le più opportune forme di pubblicità, attraverso avviso pubblicato all'Albo Pretorio e sul portale Web comunale, per almeno 30 giorni.

L'elenco un volta formalizzato, viene pubblicato sul sito on line del Comune.

Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono pubblicati sul sito istituzionale – Sez. Amministrazione Trasparente – in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i e comunicati alla funzione pubblica a norma dell'art. 53 e ss. del D.lgs. 165/2001 e s.m.i. (sistema Perla PA).

### Art. 5

#### Costituzione in giudizio, rappresentanza legale, affidamento incarico

La Giunta autorizza, con proprio atto, la proposizione di cause e ricorsi e la costituzione dell'Ente in giudizio, su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali e previo parere dei Responsabili dei Settori competenti.

Il Sindaco è il legale rappresentante del Comune e, come tale, ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente e conferisce il patrocinio legale, attraverso la sottoscrizione della procura alla lite, al legale individuato, prevalentemente, anche se non esclusivamente, tra gli iscritti nell'elenco.

L'individuazione del professionista al quale affidare l'incarico di patrocinio legale avviene **mediante individuazione del legale sulla base di rapporto fiduciaria (intuitu personae)** a seconda della tipologia del contenzioso nella quale trovasi inserito in relazione a ciascuna materia specialistica: amministrativo, civile, tributario, penale e lavoristico e nel rispetto dei seguenti

principi:

- rotazione tra gli iscritti nella sezione specialistica dell'elenco;
- specializzazioni ed esperienze risultanti dal curriculum in relazione al giudizio per cui si conferisce incarico;
- casi di evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto;
- fori di competenza della causa da affidare;
- puntualità e diligenza nei pregressi incarichi legali eventualmente affidati.

Sono esclusi, in linea di massima, incarichi congiunti a più avvocati, fatti salvi i casi del tutto eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto di tale necessità.

Il Comune si riserva, con provvedimento motivato, la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti nel suddetto elenco, nei casi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, garantite da professionisti di chiara fama o cultori della materia.

Il Responsabile del Settore Affari Generali, previa deliberazione di Giunta Comunale di costituzione e resistenza in giudizio, porrà in essere tutti gli atti di gestione relativi all'affidamento dell'incarico professionale resosi necessario, nell'ambito del P.E.G. assegnato, verificando il possesso dei requisiti richiesti in relazione a ciascuna fattispecie.

#### Art. 6

##### Disciplinare d'incarico

Gli incarichi legali sono regolati da apposito disciplinare, il cui schema sarà approvato con determinazione del Responsabile del Settore Affari Generali.

L'atto con il quale viene conferito l'incarico dovrà espressamente contenere:

- l'oggetto del giudizio;
  - l'organo giudiziario dinanzi al quale dovrà tenersi la causa;
  - il valore della causa;
- la determinazione del compenso professionale, **che si intenderà espressamente accettata da parte del professionista con la sola presentazione della domanda, è stabilito come dalla seguente tabella:**

Giudice di Pace	€ 671,00 + IVA e c.p.a.
Tribunale Civile o Penale	€ 1.500,00 + IVA, c.p.a. e spese generali
Corte Appello	€ 1.700,00 + IVA, c.p.a. e spese generali
Cassazione	€ 2.600,00 + IVA, c.p.a, spese generali e spese vive
TAR	€ 1.800,00 + IVA, c.p.a, spese generali
C.d.S.	€ 3.000,00 + IVA, c.p.a, spese generali e spese vive
C.T.P.	€ 1.200,00 + IVA e c.p.a.
C.T.R.	€ 1.400,00 + IVA e c.p.a.

In caso di più giudizi di pari oggetto assegnati al medesimo legale, prevedere un onorario nella misura del 30%, per ogni ulteriore citazione oltre alla prima, calcolato sull'importo dell'onorario per il primo incarico.

- obbligo del professionista di unificare o chiedere la riunione di giudizi aventi pari oggetto;

- obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio, sull'eventuale rischio di soccombenza, all'atto dell'assunzione dell'incarico e, successivamente, con riferimento all'andamento del giudizio, sull'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, attraverso posta elettronica;
- obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato, di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o per impugnare i provvedimenti emanati in esito al contenzioso affidato;
- obbligo di parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale, senza costi aggiuntivi per l'Ente;
- obbligo del professionista alla stretta osservanza del codice deontologico;
- obbligo di garantire la propria personale reperibilità attraverso la comunicazione di apposito numero di telefono cellulare e di indirizzo PEC per le comunicazioni istituzionali.

Le parti concorderanno, altresì, che:

- a) venga corrisposto al professionista incaricato un anticipo, che non potrà mai essere superiore alla metà dell'importo definito, fermo restando il saldo alla conclusione del giudizio con sentenza;
- b) per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti;
- c) nel caso di citazioni o ricorsi aventi lo stesso analogo oggetto, promossi da cittadini, dipendenti e/o associazioni, al professionista incaricato verrà dato mandato plurimo per la difesa dell'ente, prevedendo un aumento dell'importo previsto nella misura del 30% per ogni ricorso o citazione oltre il primo e fino al quinto e, del 10% dal sesto in poi;
- d) l'importo dell'onorario concordato sarà ridotto del 50% nei casi di estinzione o abbandono del giudizio;
- e) qualora un professionista subentri in un giudizio già avviato (anche in seguito a rinuncia o revoca di altro legale), verranno corrisposte le competenze nella misura ridotta in proporzione allo stato di avanzamento della causa;
- f) in caso di vittoria nel giudizio con spese a carico di controparte, il professionista designato dovrà provvedere a porre in essere azioni tese al recupero di quanto liquidato in sentenza dal giudice, con oneri a carico del soccombente, senza null'altro a pretendere in termini di competenze aggiuntive e senza alcun ulteriore onere a carico del bilancio comunale, se non in caso di mancato e comprovato recupero delle spettanze.

Il professionista ha facoltà di rinunciare al mandato ricevuto, per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute e al compenso per l'attività espletata, come determinato dall'ufficio legale, senza null'altro a pretendere.

In ogni caso, la rinuncia al mandato non deve pregiudicare la difesa dei diritti del Comune e comporta la consegna al competente ufficio comunale di tutta la documentazione prodotta in corso di causa, corredata da esaustiva relazione sullo stato in cui versa il giudizio.

In caso di rinuncia al mandato senza giusta causa oppure di revoca del mandato nei casi previsti dal presente Regolamento, non è dovuto alcun compenso al professionista per l'attività espletata.

Al professionista non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da parte del Comune, ad eccezione delle mere sostituzioni in udienza.

Nei casi in cui, per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni del Comune, il legale incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato a sue spese. In ogni caso, il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie e i requisiti richiesti per il professionista incaricato dall'Ente, il quale rimane unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

#### Art. 7

##### Registro degli incarichi legali

Presso l'Ufficio Contenzioso del Comune è istituito, tenuto e aggiornato un registro degli incarichi legali conferiti, nel quale devono essere annotati:

- le generalità del professionista; - l'oggetto sintetico dell'incarico;
- gli estremi dell'atto d'incarico;
- i corrispondenti oneri finanziari (onorari pattuiti e liquidazioni effettuate);
- i risultati ottenuti in termini di vittorie o di soccombenze.

#### Art. 8

##### Norme di rinvio

Per quanto non disciplinato espressamente dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia, al codice deontologico forense e al disciplinare d'incarico.